MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

**Circolare N. 56/02**

**Prot. 55390 del 25/11/2002**

**Alle Direzioni Regionali del Lavoro - Loro sedi**

Oggetto: Cassa Integrazione guadagni straordinaria in favore dei dipendenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 270/99.

            Con la [circolare n. 48/2000 del 13/07/2000](http://www.riminimpiego.it/data/Norme/circolari/circ%2048-2000.htm), di cui ad ogni buon fine si allega copia, sono stati impartite precise direttive circa l'applicazione del trattamento CIGS nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende che avviano la procedura di amministrazione straordinaria, secondo la procedura prevista nel decreto legislativo 270/99.

            In particolare nella predetta circolare, che richiamava una precedente nota del 12/06/2000 della Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale di risposta al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato (vedere allegati), veniva previsto che qualora una società, una volta dichiarato lo stato d'insolvenza, venisse successivamente assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, il conseguente trattamento CIGS poteva retrodatare dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, in applicazione dell'articolo 7 comma 10 ter della legge 608 del 1996.

            Al contrario nel caso in cui, non sussistendo le condizioni per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, il Tribunale avesse dichiarato il fallimento dell'azienda, il curatore fallimentare poteva richiedere il beneficio dell'integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/91, a far data dalla dichiarazione del fallimento stesso.

            Con recente nota del 15/11/2002 (vedere allegato) la scrivente Direzione Generale ha ritenuto opportuno, dopo una più attenta lettura delle sopraccitate normative, anche a seguito di fattispecie aziendali che hanno evidenziato peculiari aspetti socialmente rilevanti, svolgere considerazioni che, in parte, rivedono l'orientamento espresso con la richiamata nota del 12/06/2000.

            Si evidenzia, infatti che la dichiarazione dello stato di insolvenza accerta, già di per se stessa, una situazione patologica dell'azienda, cui il legislatore, nella riforma della procedura dell'amministrazione straordinaria, ha assegnato carattere di prima valutazione sui futuri possibili interventi di risanamento.

            La fase procedurale successiva, sia essa l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ovvero la dichiarazione di fallimento, non fa venir meno l'oggettiva situazione di difficoltà aziendale.

            Pertanto, ai fini del trattamento CIGS, l'articolo 7 comma 10 ter, della legge 236/93, ovvero l'articolo 3 della legge 223/91, possono applicarsi dalla data del provvedimento di dichiarazione dello stato di insolvenza alla successiva procedura cui sarà assoggettata la società (amministrazione straordinaria o fallimento).

            Rimane fermo che, nell'applicazione dell'articolo 3 della legge 223/91, il trattamento CIGS non potrà superare la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, decorrenti dal momento dello stato di insolvenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Matilde Mancini